

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 1344/2011 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2011

recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca e abroga il regolamento (CE) n. 1255/96

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La produzione di taluni prodotti agricoli, della pesca e industriali elencati nel presente regolamento è attualmente inadeguata o inesistente nell'Unione europea e, pertanto, il fabbisogno delle industrie utilizzatrici dell'Unione non può essere soddisfatto.
- (2) Di conseguenza, è nell'interesse dell'Unione sospendere parzialmente o totalmente i dazi autonomi della tariffa doganale comune per questi prodotti.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1255/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca ⁽¹⁾, è stato modificato più volte. A fini di trasparenza è pertanto opportuno procedere alla sua integrale sostituzione.
- (4) I regolamenti recanti sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca hanno rinnovato in larga misura le misure precedenti. Pertanto, al fine di razionalizzare l'applicazione delle misure in questione, è opportuno non limitare il periodo di validità del presente regolamento, in quanto è possibile modificarne la portata e prevedere l'inserimento o la soppressione di alcuni prodotti nell'allegato del presente regolamento mediante un regolamento del Consiglio.

⁽¹⁾ GU L 158 del 29.6.1996, pag. 1.

(5) In considerazione del loro carattere temporaneo, le sospensioni elencate nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere sistematicamente riesaminate, al più tardi cinque anni dopo la loro applicazione o il loro rinnovo. Inoltre, la soppressione di talune sospensioni dovrebbe essere consentita in qualsiasi momento, a seguito di una proposta presentata dalla Commissione sulla base di una revisione condotta su iniziativa della stessa o su richiesta di uno o più Stati membri, nel caso in cui il loro mantenimento non sia più nell'interesse dell'Unione oppure a causa dell'evoluzione tecnica dei prodotti, del mutare delle circostanze o delle tendenze economiche del mercato.

(6) In base al principio di proporzionalità, al fine di conseguire gli obiettivi fondamentali del presente regolamento, vale a dire migliorare la capacità competitiva dell'industria dell'Unione, consentire a quest'ultima di mantenere o creare posti di lavoro e di ammodernare le proprie infrastrutture, ecc., è necessario e opportuno stabilire norme applicabili alla sospensione dei dazi della tariffa doganale comune per alcuni prodotti. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti, in ottemperanza all'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi autonomi della tariffa doganale comune per i prodotti agricoli, della pesca e industriali elencati nell'allegato sono sospesi secondo le modalità stabilite nello stesso.

Articolo 2

1. La Commissione può in qualsiasi momento procedere al riesame delle sospensioni per i prodotti elencati nell'allegato nei seguenti casi:

- a) di propria iniziativa;
- b) su richiesta di uno o più Stati membri.

